

# ESAMI DI QUALIFICA E DIVERSABILITA'

P.D.F.

CURRICULUM STUDENTE

P.E.I

RELAZIONE FINALE

PEI SISTEMA VALUTATIVO RIFERITO AI PROGRAMMI MINISTERIALI  
- ESAME CON PROVE IDENTICHE ALLA CLASSE -



**DIPLOMA DI QUALIFICA**

PEI SISTEMA VALUTATIVO RIFERITO AI PROGRAMMI MINISTERIALI  
- ESAME CON PROVE EQUIPOLLENTI -



**DIPLOMA DI QUALIFICA**

PEI DIFFERENZIATO SISTEMA VALUTATIVO RIFERITO AL PEI  
- ESAME CON PROVE DIFFERENZIATE -



**CERTIFICAZIONE DI CREDITI FORMATIVI**

# ESAME DI QUALIFICA E DIVERSABILITA'

## ADEMPIMENTI PREPARATORI DEL C.di C

Documentazione (VERIFICA FINALE DEL PEI – RELAZIONE FINALE)

Predisposizione delle prove d'esame (identiche alla classe-equipollenti-differenziate)

Definizione delle modalità di svolgimento (tempi-assistenza-luoghi-strumenti)

### 2 PERCORSI

PEI con sistema di valutazione  
riferito ai programmi ministeriali

- Prove identiche alla classe
- Prove equipollenti

DIPLOMA DI QUALIFICA

PEI con sistema di valutazione  
riferito al PEI (differenziato)

- Prove differenziate

CERTIFICATO DI  
CREDITI FORMATIVI

# ESAME DI QUALIFICA E DIVERSABILITA'

## PROVE EQUIPOLLENTI (L.104/92 art.16) E SISTEMA DI VALUTAZIONE

...esaminata la **documentazione fornita dal C. di C.** possono essere predisposte prove equipollenti consistenti nell'utilizzo di **MEZZI TECNICI** o di **MODI DIVERSI** ovvero nello svolgimento di **CONTENUTI CULTURALI E/O PROFESSIONALI DIFFERENTI**

## Parere del CONSIGLIO DI STATO n. 348/91

..... si afferma che lo Stato assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto abbia raggiunto ..... un certo livello di conoscenze e professionalità (.....).

Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un **oggettivo accertamento** di competenze effettivamente acquisite.

...si afferma, inoltre, che il titolo di studio non può essere conseguito da chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo.

**Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti, le conoscenze, le competenze e le capacità conseguite dall'alunno e non il percorso fatto per conseguirle.**

Le prove equipollenti...in ogni caso devono consentire di verificare ..... il **raggiungimento di una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma** attestante il superamento dell'esame.

# ESAMI DI QUALIFICA: PEI DIFFERENZIATO

CERTIFICATO DEI CREDITI FORMATIVI O.M.90/01  
(modelli e chiarimenti ai sensi della C.M. 125/01)



**IL DOCUMENTO A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE** deve riportare:

- le attività formative previste dal PEI e realizzate nell'anno in corso
- attività formative significative realizzate nel biennio
- eventuali percorsi formativi integrati
- le attività di Alternanza(periodo-azienda/ente/istituzione/cooperativa-mansionario, ecc.)
- le votazioni delle prove d'esame
- conoscenze, competenze e capacità accertate

# CERTIFICATO DEI CREDITI FORMATIVI

(O.M. 90/01 – C.M.125/01)

❖ DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA SULLA TRASPARENZA DELLE CERTIFICAZIONI

❖ E' OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE ANCHE PER GLI ALUNNI CON GRAVITA' IMPORTANTI

❖ DEVE PERMETTERE AL S.I.I.L.( sistema integrato inserimento lavorativo), AI CENTRI PER L'IMPIEGO, AL DATORE DI LAVORO DI AVERE INFORMAZIONI CHIARE E UNIVOCHE

❖ DEVE AGEVOLARE L'EVENTUALE FREQUENZA NEI SISTEMI DI FORMAZIONE REGIONALE O IL RIENTRO NEL SISTEMA FORMATIVO PUBBLICO

## CHIARIMENTI sull'art. 15 c. 4 O.M. 90/2001

... Gli **alunni valutati in modo differenziato**... possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte... conseguendo l'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite.

... **Non può**, comunque, **essere preclusa** ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo il certificato dei crediti formativi, **l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe.**

**E' POSSIBILE BIENNALIZZARE IL PERCORSO FORMATIVO  
NO ALLA BIENNALIZZAZIONE DELL'ESAME DI QUALIFICA**

... Qualora **durante il successivo anno scolastico** vengano accertati **livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali**, il **Consiglio di classe delibera** in conformità dei precedenti artt. 12 e 13, **senza necessità di prove di idoneità** relative alle discipline dell'anno e degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

**E' POSSIBILE TRANSITARE DA UN PERCORSO FORMATIVO  
DIFFERENZIATO AD UNO MINISTERIALE**

# DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO

BES

Non è Handicap e non sono previste prove equipollenti

Bes non è Handicap e non sono previste prove equipollenti  
né differenziate

# ESAME DI STATO E DIVERSABILITA'

PERCORSO FORMATIVO  
TRIENNIO



DIPLOMA DI QUALIFICA  
LICENZA MAESTRO D'ARTE



CERTIFICATO DI  
CREDITI FORMATIVI

P.D.F. aggiornato

P.E.I.  
5<sup>^</sup>




DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO



RELAZIONE ALLEGATA



ESAME



ESAME



DIPLOMA ESAME DI STATO




ATTESTAZIONE DI  
CREDITO FORMATIVO




# ESAME DI STATO E DIVERSABILITA':

*percorsi possibili in classe 5<sup>^</sup>*

**PEI MINISTERIALE  
oppure  
PEI EQUIPOLLENTE**  
sistema valutativo riferito ai  
programmi ministeriali




- Prove d'esame = alla classe
- Prove d'esame equipollenti




**Diploma esame di stato**

**PEI DIFFERENZIATO**  
sistema valutativo riferito  
al PEI




**Prove differenziate**



**Attestato di Credito Formativo**  
DPR. 323/98 art. 13

# ESAMI DI STATO: PEI DIFFERENZIATO

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO DPR 323/98  
modelli e chiarimenti ai sensi della C.M. 125/01



## IL DOCUMENTO A CURA DELLA COMMISSIONE deve riportare:

- ❖ le conoscenze, le competenze, le capacità possedute e l'ambito in cui queste si realizzano (in relazione al percorso degli studi seguito)
- ❖ le votazioni delle prove d'esame (sia in 100mi che dei punteggi parziali) e i crediti formativi documentati
- ❖ i dati sul percorso didattico seguito (anni e durata oraria/ se riferito ad un diploma di qualifica o a certificato di crediti formativi)
- ❖ gli elementi caratterizzanti il corso di studi (stage formativi/orientativi, concorsi, partecipazioni a manifestazioni, alternanza scuola lavoro / 3<sup>^</sup> area ..... mansionario e tempi dell'esperienza)

# ESAME DI STATO: prove equipollenti

## *IN SINTESI*

Le prove equipollenti devono consentire di **verificare** che l'allievo abbia raggiunto **una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma** attestante il superamento dell'esame. **(Regolamento sugli Esami di Stato)**

Le prove equipollenti devono **accertare** che il candidato, **pur nella diversità** della situazione, sia in grado di **raggiungere la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio**. Al fine del rilascio .... sono importanti le conoscenze, competenze e le capacità conseguite e non il percorso fatto per conseguirle. Il conseguimento del titolo legale di studio non può prescindere da un **oggettivo accertamento** di competenze effettivamente acquisite. **(Parere del Consiglio di stato n. 348/91)**

Le prove equipollenti devono essere **omogenee con il percorso svolto** e devono essere realizzate con le stesse **modalità, tempi e assistenza** utilizzati nelle prove di verifica svolte durante l'anno e previste nel PEI. **(L.104/92 - D.L.vo 297/94 - OM 90/01 - OM e Regolamento sugli esami di Stato)**

Nelle prove equipollenti la **valutazione** è conforme ai programmi ministeriali **(OM.90/01 art. 15 c.3)**

# ESAME DI STATO: prove equipollenti

## *ESEMPI E TIPOLOGIE*

Regolamento e OM sugli Esami di Stato: "...possono consistere nell'utilizzo di **mezzi tecnici** o di **modi diversi** ovvero nello **svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti...**"


- 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> PROVA in BRAILLE o INGRANDITA trasmessa dal MPI su richiesta dell'istituzione scolastica
- 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> PROVA in L.I.S. tradotta dall'ins. sostegno/esperti esterni
- Uso del Computer o della dettatura dell'assistente (mezzi diversi)
- 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> PROVA tradotte in quesiti a domande chiuse oppure in una serie di domande-guida tali da rendere più strutturata la prova (modi diversi)
- 3<sup>^</sup> PROVA predisposta dalla Commissione sulla base delle modalità di verifiche adottate durante l'anno (PEI)
- COLLOQUIO: impostato su prove scritte, test, uso di tecnologie, uso di mediatore della comunicazione (mezzi tecnici e modi diversi)

## ESAME DI STATO: *prove equipollenti*



**... contenuti culturali e professionali differenti**

... il cui accertamento oggettivo deve essere tale da considerare la preparazione idonea al rilascio del diploma



La Commissione sulla base del Documento del 15 maggio deve preventivamente predisporre le prove d'esame - 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> prova diverse da quelle proposte dal MIUR e 3<sup>a</sup> prova - conduzione del colloquio

La predisposizione di prove equipollenti deve essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve essere realizzata con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica effettuate durante l'anno. La relazione del C. di C. deve fornire indicazioni sul percorso formativo, sul **tipo di prova** e relative **modalità di realizzazione** (informazioni utili per la preparazione del testo o dei testi) e sulla **motivazione** che ha portato alla scelta dell'equipollenza. Inoltre è opportuno anche fornire testi e modelli di prove eseguite durante l'anno.

L'equipollenza può essere richiesta anche solo per una prova

La Commissione può avvalersi di personale esperto o del docente di sostegno per la predisposizione delle prove


## ESAME DI STATO: *tempi più lunghi per la effettuazione delle prove*

**Prove equipollenti:** la predisposizione sulla base delle indicazioni fornite dalla relazione del C. di C., a seconda della tipologia, può richiedere tempi più o meno lunghi, pertanto è opportuno prevedere in anticipo quanto tempo occorre in modo da non far attendere l'allievo H. Sulla base delle considerazioni e dell'esperienza documentate nella relazione del c.di c. si potrà prevedere, dandone comunicazione preventiva, un tempo di inizio ritardato nella mattinata per tutti.


L.104/92 e T.U. 297/94 ...sono concessi tempi più lunghi per le prove d'esame ...

Regolamento art.6 c.3 ....i tempi più lunghi non possono di norma comportare un numero maggiore di giorni ..... In casi eccezionali la Commissione, tenuto conto della gravità, della relazione del C.di c., delle modalità delle prove svolte durante l'anno, può deliberare per le prove un numero maggiore di giorni.


# TEMPI DELLE PROVE ESAME DI STATO



PREFERIBILMENTE IDENTICHE ALLA CLASSE



IN VIA ECCEZIONALE AUMENTO PER UNA O PIU' PROVE  
(con motivazione nel documento del 15 maggio / allegato)



## ESAME DI STATO: *la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione*

Le prove d'esame devono essere svolte secondo modalità omogenee con quelle adottate durante l'anno ( DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO - RELAZIONE ALLEGATA ).

Lo stesso vale per l'assistenza.

*Assistenza per l'autonomia*: es.: per consultazione del vocabolario, lettura e/o traduzione del testo in un linguaggio accessibile, .....

*Assistenza per la comunicazione*: riguarda la comunicazione in generale

La richiesta di assistenza va **precisata e motivata**, sulla base di quanto previsto e realizzato nel PEI, nella relazione allegata al documento del 15 maggio

Le persone che possono prestare assistenza possono essere **più di una**, ad esempio chi presta opera di assistenza durante la prima prova può non essere colui che la presta durante la 3<sup>a</sup> prova o durante il colloquio. (DM170/95). Tale presenza deve essere **motivata** prova per prova nella relazione del C.di C.



# ESAME DI STATO: *L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO*

## Docente di sostegno e Consiglio di classe

.... I docenti di sostegno assumono la **contitolarità** delle classi in cui operano....

**(L.104/92)**

..... I docenti di sostegno **partecipano alla programmazione educativa e didattica ed alle attività di competenza degli organi collegiali...** **(T.U. 297/94)**

.... Gli insegnanti di sostegno **fanno parte del C. di C.** e partecipano a pieno titolo alle operazioni di **valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe** in cui operano..... **(OM. 266/97 – OM. 80/95 – OM. 266/97 – OM. 330/97 – OM.90/01)**

## Docente di sostegno e Commissione esame di stato

E' **nominato dal Presidente di Commissione** sulla base del **documento del 15 maggio** e della **relazione allegata sull'alunno H** (modalità coerenti realizzate nel PEI)



svolge assistenza alle prove scritte e al colloquio



non partecipa alle operazioni di valutazione



è retribuito con un compenso forfetario

D.M. 80 del 3.10.2007 Recupero debiti

O.M. 92 del 5.11.2007 Attività recupero debiti

FAQ

## Criticità relative alle progettualità degli alunni con disabilità

- maggior numero di insufficienze
- difficoltà a confermare PEI ministeriali
- possibile aumento di passaggi da PEI ministeriali a PEI differenziati
- percorsi di recupero.... si è persa la centralità del PEI
- difficoltà a riorientare il Progetto di Vita